

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2954

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BONAFEDE

Disposizioni per la tutela dei piccoli risparmiatori possessori di azioni di grandi imprese in stato di insolvenza a causa di fatto illecito degli amministratori, ammesse alle procedure di ristrutturazione di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39

*Presentata il 12 marzo 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta ad inserire misure di maggiore equità nell'ambito del rapporto intercorrente tra le grandi imprese in dissesto quotate nei mercati finanziari che accedono agli strumenti messi a disposizione dalla cosiddetta « legge Marzano », in materia di procedure di amministrazione straordinaria speciale, e i possessori di partecipazioni azionarie, acquisite in epoca antecedente alla crisi dell'impresa, con particolare attenzione ai diritti dei piccoli azionisti, risparmiatori privati.

Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cosiddetta « legge Marzano »), contenente misure per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, fu apposi-

tamente adottato in seguito all'insolvenza della società Parmalat allo scopo di regolare le conseguenti procedure ed evitare la distruzione del residuo valore dell'azienda.

Secondo un'impostazione che ha percorso la logica politica ed economica affermatasi ai tempi della crisi finanziaria globale del 2008 con la locuzione « *too big to fail* », la procedura di amministrazione straordinaria speciale per le grandissime imprese insolventi — ossia quelle aventi almeno 500 dipendenti e gravate da debiti di importo non inferiore a 300 milioni di euro — si basò sul principio che per imprese di simili dimensioni fosse indispensabile tentare in ogni caso una ristrutturazione economico-finanziaria.

In virtù di tale primario interesse pubblico o, comunque, generale, la procedura,

che ha natura amministrativa e non giudiziaria, viene aperta da un provvedimento governativo ed è affidata a un commissario straordinario di nomina ministeriale, che è dotato di amplissimi poteri di gestione.

Tra questi poteri – ricorda il professor Angelo Castagnola per il quotidiano « Il Sole-24 Ore » – figura quello di « predisporre un programma di ristrutturazione, di esercitare le azioni revocatorie contro gli atti dannosi per i creditori compiuti dall'imprenditore prima di essere ammesso alla procedura, e quello di proporre ai creditori un concordato, applicato nel caso Parmalat, come strumento per la chiusura della procedura ».

Tale forma di concordato – conclude Castagnola – « ha un contenuto estremamente flessibile, poiché può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica o giuridica e anche attraverso l'attribuzione ai creditori stessi di azioni o quote della società (o di società di nuova costituzione): con ciò trasformando, come si dice, il debito in *equity* (cioè in capitale di rischio) ».

L'elevata flessibilità delle tipologie per il ristoro dei creditori non è tuttavia speculare nei riguardi dei detentori di partecipazioni azionarie nella società che, in dissesto, ha acceduto al concordato.

I risparmiatori investitori, per lo più piccoli e piccolissimi azionisti, così come avvenuto nel caso Parmalat, persino in presenza di atti giudizialmente accertati, deliberatamente e occultamente assunti dalla dirigenza in danno della stessa società fino a causarne il dissesto, non sono in grado, a legislazione vigente, di vedere in alcun modo preservato il valore delle azioni acquistate.

Con questa premessa appare allora emblematico, ai fini dell'illustrazione della presente proposta di legge, ripercorrere quanto è accaduto e ancora oggi accade, a dieci anni dal dissesto del 2003, ai piccoli azionisti che investirono i propri risparmi nella società Parmalat e che in quel dissesto – con bilanci falsi per 14 miliardi di euro, la più grande truffa di sistema perpetrata da una società privata in Eu-

ropa – furono loro malgrado coinvolti e truffati.

Gli azionisti della società Parmalat Finanziaria, ossia la società ristrutturata in base al concordato regolato dalla « legge Marzano », sono stati gli unici esclusi dal capitale della nuova società Parmalat Spa, che ha mantenuto lo stesso nome e lo stesso ambito principale di attività della precedente, assumendone altresì l'esposizione verso i creditori e i risparmiatori obbligazionisti. La stessa società, risanata a costo di enormi sacrifici dei risparmiatori obbligazionisti e a totale spesa dei risparmiatori azionisti, com'è noto, è stata poi venduta ad un gruppo francese.

Ad oggi la società Parmalat Finanziaria, la « vecchia Parmalat », di cui i piccoli risparmiatori sono quindi attuali azionisti, non è fallita, proprio in virtù del concordato Parmalat ai sensi della legge Marzano, che ha consentito la continuità delle operazioni societarie. Pertanto, le azioni della « vecchia Parmalat », che non sono state annullate, risultano tuttora presenti nel portafoglio titoli dei piccoli risparmiatori, anche se non ammesse alla negoziazione e prive di qualsiasi valore.

Nel 2009 la società Parmalat Spa, la « nuova Parmalat », oggi quotata alla borsa di Milano, è stata citata da azionisti internazionali (grandi e piccoli) con una *class action* intentata dinanzi al tribunale di New York (case 1:04-md-01653-LAK-H, giudice Lewis Kaplan). Nell'ambito di quest'azione legale, la società Parmalat Spa ha accettato, in accordo extragiudiziale, di corrispondere agli investitori azionisti internazionali un risarcimento pari al controvalore di 10,5 milioni di azioni. La stessa società Parmalat Spa, citata in giudizio davanti al tribunale di Parma dal comitato dei piccoli risparmiatori azionisti Parmalat, ha invece rifiutato ogni responsabilità nei confronti dei risparmiatori azionisti italiani di Parmalat Finanziaria.

La presente proposta di legge, con misure aventi valenza *erga omnes*, intende restituire dignità ai piccoli investitori – individuati nei possessori di azioni di valore non eccedente seicentomila euro – , affinché questi, pur ovviamente accettando

il rischio finanziario insito nel mercato azionario, siano in grado di affidare i propri risparmi alle grandi aziende italiane quotate senza dover subire, in caso di dissesto, oltre all'irreparabile danno economico, l'onta — come accaduto nel caso Parmalat — di venire associati, di fatto, agli speculatori che per anni, senza scrupoli, avevano truffato quella società portandola allo stato di insolvenza.

Nel richiamare il Parlamento e le istituzioni tutte al rispetto del dettato dell'articolo 47 della Costituzione, posto a tutela del risparmio, e nella convinzione che il riguardo per tutti gli operatori economici, a cominciare da quelli più deboli, debba considerarsi un punto irrinunciabile del sistema finanziario nazionale, riteniamo che l'introduzione nell'ordinamento delle norme contenute nella presente proposta di legge sarebbe, per il Paese, una concreta testimonianza di responsabilità sociale e di trasparenza di fronte agli investitori piccoli e grandi, sia italiani sia internazionali.

Il testo proposto, all'articolo 1, prevede a questo fine che le società le quali, in conseguenza di fatti illeciti dolosi o colposi commessi da uno o più componenti del loro organo amministrativo, hanno avuto accesso alle procedure speciali di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e che a seguito di queste procedure hanno beneficiato di continuità gestionale e operativa, siano tenute ad attribuire ai soggetti possessori di partecipazioni azionarie, acquistati fino

all'apertura delle suddette procedure di crisi aziendale, azioni ovvero opzioni a scadenza sul capitale. L'attribuzione di tali strumenti finanziari avviene su richiesta dei soggetti interessati per un valore economico che non può essere inferiore al valore nominale delle partecipazioni azionarie possedute dai soggetti beneficiari alla data dell'apertura della crisi aziendale ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003, fino ad un ammontare massimo di euro cinquantamila per ciascun beneficiario. Inoltre, per evitare che le predette condizioni, stabilite in favore dei piccoli risparmiatori, incoraggino condotte di tipo speculativo, si prevede che gli strumenti finanziari così attribuiti non possano essere ceduti prima di quattro anni dal trasferimento. Per beneficiare delle suddette disposizioni, i soggetti interessati, alla data di presentazione della richiesta di attribuzione degli strumenti finanziari, non debbono avere in corso contenziosi con la società emittente relativamente alle partecipazioni possedute prima dell'apertura delle procedure di crisi aziendale. La richiesta potrà essere presentata dagli aventi diritto soltanto successivamente all'omologazione del concordato nell'ambito delle procedure di risoluzione della crisi aziendale. Le modalità di calcolo del valore di mercato degli strumenti finanziari attribuiti saranno determinate con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentiti il Ministro della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le società che, in conseguenza di fatti illeciti, dolosi o colposi, commessi da uno o più componenti dell'organo di amministrazione, hanno accesso alle procedure previste dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e a seguito della loro applicazione conseguono continuità gestionale e operativa, attribuiscono, su richiesta e alle condizioni stabilite dal presente articolo, azioni ovvero opzioni a scadenza sul capitale alle persone fisiche proprietarie di partecipazioni azionarie nel capitale della società, acquistate fino all'apertura delle suddette procedure di crisi aziendale.

2. L'attribuzione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 avviene su richiesta dei soggetti interessati. Il valore economico degli strumenti finanziari attribuiti, computato al valore di mercato alla data del trasferimento, non può essere inferiore al valore nominale delle partecipazioni azionarie possedute dal soggetto beneficiario alla data dell'apertura della crisi aziendale ai sensi del citato decreto-legge n. 347 del 2003, comunque non oltre l'importo di 50.000 euro per ciascun beneficiario.

3. Gli strumenti finanziari attribuiti ai sensi dei commi 1 e 2 non possono essere alienati o ceduti, salvo il caso di trasferimento per causa di morte, prima del compimento di quattro anni dalla data del trasferimento effettuato ai sensi del comma 2.

4. La richiesta di cui al comma 2 può essere presentata a condizione che il concordato per la soddisfazione dei creditori dell'impresa di cui al comma 1 del presente articolo sia stato approvato ai sensi dell'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge n. 347 del 2003, e successive modificazioni.

5. I soggetti interessati possono presentare la richiesta di cui al comma 2 a condizione che non abbiano contenziosi in corso con la società emittente relativamente alle partecipazioni azionarie possedute prima dell'apertura delle procedure di crisi aziendale ai sensi del citato decreto-legge n. 347 del 2003 ovvero che abbiano rinunciato a tali contenziosi prima della presentazione della richiesta. Con il trasferimento degli strumenti finanziari, il beneficiario rinuncia a ogni azione di risarcimento nei confronti della società relativamente alle partecipazioni azionarie possedute prima dell'apertura delle procedure di crisi aziendale.

6. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa per gli aspetti di rispettiva competenza, sono stabilite le modalità di calcolo del valore di mercato degli strumenti finanziari attribuiti ai sensi dei commi 1 e 2 e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0039640\*